

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2019, è stata istituita l'imposta di soggiorno del Comune di Barberino Tavarnelle, in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.

### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive e negli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico ubicati nel territorio del Comune di Barberino Tavarnelle, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

### **CHI DEVE PAGARE**

L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di Barberino Tavarnelle, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive e alloggi ad uso turistico situate nel territorio del Comune stesso.

### **ESENZIONI**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
2. i malati (anche ricoverati in day hospital) o soggetti (non più di uno per ogni degente) che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio regionale;
3. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
4. una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;
5. portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
6. i dipendenti delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere);
7. gli studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado ed Università che soggiornano per ragioni di studio e per periodi di formazione professionale;
8. coloro che soggiornano per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purché in possesso di un'apposita attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro comprovante le ragioni del pernottamento.
9. gli studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado ed Università che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale.

### **MISURA DELL'IMPOSTA**

La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive.

Le misure d'imposta, approvate con l'atto G.C. n. 33 del 19/03/2019, sono contenute nel file allegato alla pagina.

### **OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE**

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Barberino Tavarnelle sono tenuti:

- 1) ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Tra gli allegati alla presente pagina del sito è disponibile un avviso multilingue, tradotto in francese, inglese, spagnolo, tedesco, da utilizzare allo scopo.
- 2) a presentare al Comune, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione prevista dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs n. 23/2011, secondo le modalità definite da apposito decreto ministeriale.
- 3) a conservare copia delle ricevute rilasciate per il periodo di 5 anni dalla loro emissione.

4) a versare, in favore del Comune, le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro le seguenti scadenze:

- entro il 16 maggio (per il periodo gennaio – febbraio – marzo – aprile),
- entro il 16 settembre (per il periodo maggio – giugno – luglio – agosto)
- entro il 16 gennaio (per il periodo settembre – ottobre – novembre – dicembre).

Il versamento dovrà avvenire tramite il sistema Pagopa del Comune di Barberino Tavarnelle disponibile al link

<https://barberinotavarnelle.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo>

5) a far compilare la dichiarazione di esenzione, curando che siano riportati in essa tutti i dati indicati come obbligatori. Le dichiarazioni di esenzione dovranno essere conservate dal gestore per cinque anni al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Barberino Tavarnelle

6) a compilare e produrre il “modello 21 – Conto di gestione” entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla riscossione.

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione del funzionario comunale responsabile dell'imposta. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.